

COMUNE DI CALVI RISORTA
PROVINCIA DI CASERTA

TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - ANNO 2014



IL RESPONSABILE FINANZIARIO AD INTERIM

INFORMA

che la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha introdotto a decorrere dal 01/01/2014 l'**IMPOSTA UNICA COMUNALE**, denominata **IUC**.

Con deliberazione n. 25 del 8/9/2014 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento che disciplina l'imposta e le sue componenti.

La IUC è basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso degli immobili e l'altro all'erogazione di servizi comunali e comprende:

- ✓ la componente **IMU (Imposta municipale propria)** dovuta dai possessori di immobili ad esclusione dell'abitazione principale.
- ✓ la componente **TASI (tributo servizi indivisibili)** per l'erogazione dei servizi indivisibili comunali, dovuta dai possessori e detentori di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria.
- ✓ la componente **TARI (tributo servizi rifiuti)** a carico dell'utilizzatore dell'immobile, a qualsiasi uso adibito, suscettibile di produrre rifiuto.

SOGGETTI PASSIVI: Sono tenuti al pagamento della **TASI**, tutti i possessori di immobili siti sul territorio comunale. Sono soggetti passivi il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sull'immobile. Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata. Nel caso di concessioni di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

Nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

IMMOBILI SOGGETTI ALL'IMPOSTA: Sono esenti dal versamento della tassa sui servizi indivisibili i terreni agricoli e tutti gli immobili indicati ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) dall'art. 9, comma 8, del decreto legislativo n° 23/2011:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali
- b) i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n° 601 e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n° 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n° 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n° 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.

BASE IMPONIBILE:

- *Fabbricati iscritti in catasto:* rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutata del 5%, con applicati i seguenti moltiplicatori, diversi a seconda della categoria catastale del fabbricato:

<i>Classificazione</i>	<i>Coefficiente</i>
<i>Gruppo catastale A, con esclusione della categoria catastale A/10</i>	<i>160</i>
<i>Categoria catastale A/10</i>	<i>80</i>
<i>Gruppo catastale B</i>	<i>140</i>
<i>Categoria catastale C/1</i>	<i>55</i>
<i>Categorie catastali C/2, C/6 e C/7</i>	<i>160</i>
<i>Categorie catastali C/3, C/4 e C/5</i>	<i>140</i>
<i>Gruppo catastale D, con esclusione della categoria catastale D/5</i>	<i>65</i>
<i>Categoria catastale D/5</i>	<i>80</i>

- *Fabbricati non iscritti in catasto:* nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a catasto ed a versare la relativa imposta.

Valore imponibile: rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore.

La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

CALCOLO DELL'IMPOSTA: il calcolo dell'imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile come sopra determinata l'aliquota e l'eventuale detrazione (nel caso di abitazione principale e pertinenze). L'imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.

SCADENZE DI PAGAMENTO PER IL 2014: La TASI va pagata in 2 rate, scadenti il **16 ottobre** ed il **16 dicembre**, e deve essere conteggiata e versata direttamente dai proprietari degli immobili e dagli eventuali occupanti/inquilini nel caso di occupazione superiore a 6 mesi nel corso dell'anno. La quota di imposta dovuta dall'occupante/inquilino è pari al 10% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta.

MODALITÀ DI PAGAMENTO: La TASI va versata tramite modello F24, indicando il codice comune: **B445** ed i seguenti codici tributo:

Tributo	Codice tributo	Motivazione
TASI	3958	Abitazione principale e relative pertinenze
	3959	Fabbricati rurali ad uso strumentale
	3960	Aree Fabbricabili
	3961	Altri Fabbricati

L'importo della prima rata è pari al 50% dell'imposta dovuta, ferma restando la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione, da corrispondere entro il 16/12/2014.

Non è dovuto il versamento se l'imposta, complessivamente dovuta per l'intero anno, è inferiore ad € 5,00.

Aliquote relative a IMU e TASI per l'anno 2014

Casistica	Aliquota IMU	Aliquota TASI
Abitazione principale così come definita dall'art. 13, comma 2 del D.L. n° 201/2011, convertito in L. n° 214/2011 (escluse categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale A/2 - A/6 - A/7), compresi immobili posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa, fabbricati destinati ad alloggi sociali, immobile posseduto da personale delle Forze armate e Polizia, casa coniugale assegnata al coniuge separato o divorziato	0	0,20% Detrazione di €40,00 sulla base del valore della rendita catastale complessiva (abitazione + pertinenze) non superiore ad € 400,00 e limitatamente a nuclei familiari con reddito ISE inferiore o uguale a € 10.000,00
Immobili categoria A/1 - A/8 - A/9 adibiti ad abitazione principale nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria C/2 - C/6 - C/7)	0,40% Detrazione € 200,00 (detrazione da applicarsi anche per gli alloggi ex IACP con aliquota IMU dello 1,06%)	0,20%
Fabbricati rurali ad uso strumentale all'esercizio dell'attività agricola	0	0,10%
Unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita complessiva (abitazione + pertinenze) risultante in Catasto non eccedente il valore di € 500,00. L'esenzione dall'imposta si estende anche alle pertinenze dell'unità immobiliare ad uso abitativo concessa in uso gratuito, ove utilizzate in modo esclusivo dal comodatario (una sola per ciascuna categoria catastale C/2 - C/6 - C/7)	0 (fino al valore di € 500,00 della rendita castale) 1,06% (per la quota eccedente il valore di € 500,00 della rendita catastale)	0,20% (fino al valore di € 500,00 della rendita castale) 0 (per la quota eccedente il valore di € 500,00 della rendita catastale)
Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e che era adibita a propria abitazione principale prima del ricovero.	0	0,20%
Fabbricati costruiti dalle imprese costruttrici, destinati alla vendita, non locati ai sensi del D.L. 102/2013 (c.d. beni merce)	0	0,20%
Immobili categoria D	1,06% (7,60% allo Stato e 3,00% al comune)	0
Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n° 99, iscritti nella previdenza agricola e condotti dagli stessi soggetti, sui quali persiste l'esercizio delle attività agricole	1,06% Riduzioni sulla base del valore fino a €6.000 esente da €6.001 a €15.500 70% da €15.501 a €25.500 50% da €25.501 a €32.000 25% oltre €32.000 0%	0
Terreni agricoli	1,06%	0
Aree fabbricabili	1,06%	0
Altri immobili	1,06%	0

Ai sensi dell'articolo 14 del regolamento comunale IUC, sono equiparate alle abitazioni principali le seguenti fattispecie di immobili:

a) l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e che era adibita a propria abitazione principale prima del ricovero. L'agevolazione dall'imposta si estende, alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una

unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, ove utilizzate in modo esclusivo. L'agevolazione decorre dalla data di ricovero, certificata dalla struttura ospitante;

b) le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale e che vi abbiano stabilito la residenza, limitatamente alla quota di rendita risultante in Catasto non eccedente il valore di € 500. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. L'agevolazione dall'imposta si estende, alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, ove utilizzate in modo esclusivo. L'agevolazione decorre dalla data di decorrenza del comodato d'uso gratuito, rilevabile dall'atto di registrazione della scrittura privata.

Il soggetto passivo deve comunicare al Comune il possesso dei relativi requisiti, entro il termine di scadenza della rata a saldo IMU, allegando l'eventuale documentazione non in possesso del Comune. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni, che dovranno essere immediatamente comunicate al Comune, delle condizioni da cui consegue la perdita del beneficio dell'equiparazione all'abitazione principale.

Ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera a) del regolamento comunale IUC, è stata prevista una detrazione di € 40,00 per le abitazioni principali non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze - con le limitazioni previste dall'articolo 12, comma 2, del richiamato regolamento comunale della IUC, ove utilizzate in modo esclusivo - qualora la rendita catastale delle stesse, intesa come somma complessiva della rendita non rivalutata dell'abitazione e delle eventuali pertinenze, non sia superiore ad € 400,00 ed il nucleo familiare abbia un reddito ISE uguale o inferiore ad € 10.000,00.

Ai fini della detrazione si considera il reddito dell'anno precedente a quello di riferimento della detrazione

Il soggetto passivo, ai fini dell'applicazione della detrazione di € 40,00, deve presentare apposita istanza, corredata della idonea documentazione, entro il termine di scadenza della rata a saldo TASI. Il funzionario responsabile dei servizi sociali comunali provvederà, altresì, a trasmettere, entro il 28 febbraio di ciascun anno, tutta la documentazione istruttoria, comprese eventuali autocertificazioni rese dal contribuente ai sensi del D.P.R. 445/2000, alla competente direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate per i relativi controlli di veridicità.

L'ISE, Indicatore della Situazione Economica, è un parametro che determina la situazione economica del nucleo familiare. Questo parametro scaturisce dalla somma dei redditi e del 20% del patrimonio mobiliare e immobiliare di tutto il nucleo familiare.

Le voci che determinano la valutazione della capacità economica di un nucleo familiare sono tre:

1) Reddito del nucleo familiare:

Devono essere considerati tutti i redditi dichiarati ai fini IRPEF, come risulta dall'ultima dichiarazione presentata o dal CUD, relativi a tutti i componenti il nucleo familiare.

2) Patrimonio immobiliare:

Si deve considerare il valore catastale degli immobili posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente. È prevista una franchigia per l'abitazione di residenza che può aumentare in caso di mutuo sull'immobile.

3) Patrimonio mobiliare:

Si considera in parte anche il patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre dell'anno precedente (titoli di Stato, conti bancari e postali, azioni, fondi d'investimento ecc.).

F.to Il Responsabile Finanziario ad interim
dr. Giuseppe Caparco